



Giunta Regionale

**Allegato A** alla determinazione DPD019/125 del 30/05/2024

**REGIONE ABRUZZO**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**

**Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria  
Ufficio OCM Vitivinicolo e Coordinamento Schedario Viticolo**

**PSN-PAC 2023/2027 - SETTORE VITIVINICOLO**

**INTERVENTO PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI**

**CAMPAGNA VITIVINICOLA 2024/2025**

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO  
RELATIVE AI PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI**

*Reg. UE 1308/2013, art. 45. – Reg. (UE) N. 2021/2115  
D.M. n. 331843 del 26/06/2023 - D.D. n. 0198090 del 03/05/2024*





Giunta Regionale

## 1. DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 0331843 del 26 giugno 2023, si intende per:
  - a) **AGEA**: l'Organismo pagatore;
  - b) **Autorità competenti**: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
  - c) **Avviso**: l'Avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero, o con provvedimento regionale per i progetti regionali e multiregionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali attuative del Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023;
  - d) **Beneficiari**: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata dalle Autorità competenti, che hanno stipulato il contratto con AGEA;
  - e) **Contratto-tipo**: schema di contratto predisposto da AGEA;
  - f) **Ministero**: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  - g) **Mercato del Paese terzo**: area geografica, definita nell'Avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea;
  - h) **Paesi terzi**: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'Avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori dell'Unione europea;
  - i) **Mercato emergente**: Paese terzo, definito nell'Avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;
  - j) **Produttore di vino**: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
  - k) **Progetto**: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024;
  - l) **Regioni**: Regioni e Province autonome;
  - m) **Sede operativa**: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023;
  - n) **Soggetti partecipante**: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j) del Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023;
  - o) **Soggetti proponenti**: i soggetti, di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023 che presentano il progetto;
  - p) **Soggetto pubblico**: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.



Giunta Regionale

## 2. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 198090 del 03 maggio 2024, possono partecipare alla misura "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:
  - a) le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
  - b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
  - c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
  - d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;
  - e) i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
  - f) i produttori di vino, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
  - g) i soggetti pubblici, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
  - h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
  - i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
  - j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).
2. I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.

Così come riportato all'art. 5 comma 3 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024, nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.M. n. 331843 del 26/06/2023.

3. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.



Giunta Regionale

4. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. I parametri di riferimento sono specificati nel Decreto Direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024.
5. I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. I parametri e i valori di riferimento sono specificati nel Decreto Direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024.

### 3. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento UE 1308/2013
  - a. vini a denominazione di origine protetta;
  - b. vini ad indicazione geografica protetta;
  - c. vini spumanti di qualità;
  - d. vini spumanti di qualità aromatici;
  - e. vini con l'indicazione della varietà.
2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024.

### 4. TIPOLOGIA PROGETTI

1) I progetti possono essere:

- a) **Nazionali.** Progetti che prevedono la promozione del vino di almeno cinque Regioni e il cui soggetto proponente deve avere sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è prodotto il vino oggetto di promozione. La domanda di contributo è presentata al Ministero, secondo le modalità definite nell'Avviso del Ministero con Decreto Direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024 e grava sui fondi di quota nazionale;
- b) **Regionali.** Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di una Regione e il cui soggetto proponente ha la sede operativa in detta Regione. Le modalità operative per la presentazione di tali progetti sono fornite nel presente Avviso Regionale. La domanda di contributo grava sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione Abruzzo;
- c) **Multiregionali.** Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due Regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse. La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lett., a), b), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla



Giunta Regionale

lettera h) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative.

- 2) Come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023, ciascun proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia. *(art. 7 comma 5 D.D. 0198090 del 03/05/2024)*

## 5. RISORSE DISPONIBILI ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2024/2025 si prevede di ripartire le risorse finanziarie assegnate con Decreto ministeriale n. 0681024 del 12/12/2023 alla Regione Abruzzo per la Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" - campagna 2024/2025, pari ad **€ 2.931.479,00**, come di seguito riportato:

- **€ 2.191.300,04** per i progetti regionali;
- **€ 300.000,00** per i progetti multiregionali;
- **€ 440.178,96** per il saldo del 20% della campagna 2023/2024;

Eventuali economie disponibili saranno rimodulate sulla stessa misura o su altre misure dell'OCM Vino.

Le risorse finanziarie afferenti la quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno assegnate dando priorità ai progetti aventi come capofila la Regione Abruzzo.

I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, saranno reintegrati nei propri fondi quota regionale come riportato all'art. 13, comma 5 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

L'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto come stabilito all'art. 13, comma 1 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023; la restante parte è a totale carico del soggetto beneficiario.

Il contributo è liquidato sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023.

Per i progetti a valere sui fondi quota regionale:





Giunta Regionale

Si precisa che, qualora i soggetti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023 non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale, per l'esercizio finanziario comunitario 2024/2025.

## 6. REQUISITI SOGGETTIVI (art. 6 del decreto 0198090 del 03/05/2024)

- 1) Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 1, par. 1, lett. k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui all'art. 7, comma 4 lett. i) del D.D. n. 0198090 del 03/05/2024.
- 2) Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell'operazione e, a tal fine, devono presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'**Allegato 3** al Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.
- 3) Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine, i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente, nella voce "*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*" (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato **pari almeno a 100.000 litri**.

Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato **superiore a 5.000 litri**. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all'indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

## 7. TERMINI DI ESECUZIONE

In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025.

Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.



Giunta Regionale

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo. (*art. 3 del D.D. 0198090 del 03/05/2024*)

Nel caso di progetti, relativi esclusivamente ai regimi di qualità dell'Unione (denominazioni di origine e indicazioni geografiche), volti al consolidamento degli sbocchi di mercato, è possibile estendere la durata del contributo per ulteriori tre anni non prorogabili.

## 8. AZIONI FINANZIABILI

- 1) Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024, possono essere finanziati Progetti aventi ad oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023. Le azioni ammissibili sono le seguenti:
  - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  - b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  - c) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
  - d) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
  - e) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
- 2) Per attività si intendono le singole iniziative poste in essere nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.
- 3) I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 4) Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'**Allegato 10** al Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

## 9. CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1) Come stabilito nel DM n. 0331843 del 26/06/2023, sono esclusi i soggetti proponenti:
  - a) diversi da quelli elencati all'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023;
  - b) che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023;
  - c) che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023;
  - d) che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. n. 0331843 del 26/06/2023;





Giunta Regionale

- c) **Allegato 3:** idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea;
- d) **Allegato 4:** *Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia*, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
- e) **Allegato 5:** *Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese*, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
- f) **Allegato 6:** dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla Disponibilità dei prodotti;
- g) **Allegato 7:** progetto, redatto dal soggetto proponente e comprensivo di cronoprogramma; il progetto deve essere corredato, a pena di esclusione, da ulteriori allegati, come specificati al successivo articolo 8 del presente decreto;
- h) **Allegato 8:** dichiarazione, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui Dati tecnici, economici e finanziari del progetto, contenente anche il "Quadro raffronto preventivi" e un facsimile di dichiarazione di assenza di più soggetti concorrenti;
- i) Un *Curriculum* aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente art. 6, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
- j) Nel caso di soggetti proponenti che siano Organizzazioni professionali, Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela o Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
- k) Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o reti di impresa, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9** al presente Decreto. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
- l) Nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
- m) Supporto elettronico sul quale sono riprodotti in formato elettronico i documenti di cui alle precedenti lettere del presente comma 1; (nel caso dei documenti compilati in conformità agli



Giunta Regionale

allegati al D.D. 0198090 del 03/05/2024 nei formati originari di tali allegati, “.word” o “.xls” oppure “.pdf” nel caso degli ulteriori documenti);

2. Al progetto di cui all'**Allegato 7** devono essere allegati, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, nell'ambito delle azioni ammissibili, tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Il soggetto proponente dovrà procedere quindi alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente. L'**Allegato 10** individua le voci di spesa per le quali non è richiesta la presentazione di tre preventivi.
3. Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

## 12. COMITATO DI VALUTAZIONE REGIONALE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Il Comitato di Valutazione di cui alla DGR n. 340 del 24 maggio 2016 recante: Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” nella Regione Abruzzo per la Campagna 2016/2017 e seguenti per quanto riguarda l'istituzione del “Comitato di Valutazione”, è stato nominato (da ultimo) con Determinazione Dirigenziale n. DPD019/71 dell'11/05/2023.
2. Il Comitato accerta la ricevibilità dei plichi presentati, verificando che gli stessi siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.
3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 7 ed 8 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024 e procede, ai sensi dell'art. 12 del Decreto ministeriale, alle seguenti verifiche:
  - i. verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023 ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
  - ii. verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023 ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione all'Ufficio OCM Vitivinicolo e coordinamento schedario viticolo che richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti.

L'Ufficio OCM Vitivinicolo e coordinamento schedario viticolo, in caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per



Giunta Regionale

cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all'esclusione.

4. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024:
  - a) livello di analisi e comprensione del contesto;
  - b) coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
  - c) qualità delle azioni proposte;
  - d) idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
  - e) coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
  - f) impatto sul mercato.
  
5. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
  
6. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, di tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024 e specificato nell'Allegato 10 (Spese Ammissibili) del medesimo Decreto Direttoriale.  
In ogni caso il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
  
7. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 12 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023.

### 13. NOTIFICA GRADUATORIA

La Regione notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegna un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

### 14. MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni,



Giunta Regionale

- federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023.
  3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente.
  4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art.3 del Regolamento UE 2021/2116.

## 15. VARIAZIONI AI PROGETTI

In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023. In particolare, sono ammesse:

- a) Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorità competente e vengono verificate ex-post da AGEA. Resta inteso che le maggiori spese relative alle attività saranno eleggibili dalla data di comunicazione delle stesse. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti;
- b) Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea. I beneficiari presentano apposita istanza motivata a ciascuna autorità competente almeno 30 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese decorre dalla data della richiesta di variazione.

La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste all'interno delle azioni di cui all'art. 3, comma 1, del D.D. n. 0198090 del 03/05/2024, per ciascun Paese terzo.

Le variazioni di cui alla lett. b), sono considerate ammissibili solo se autorizzate da parte dalle Autorità competenti. Le relative istanze di variante sono presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio.



Giunta Regionale

Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, al massimo tre istanze di variazioni di cui alla lettera b).

In caso di variazioni di cui alla lettera a), il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all'**Allegato 15** del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

In caso di variazioni di cui alla lettera b), il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, l'istanza redatta conformemente all'**Allegato 16** del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

Le variazioni di cui alla lett. b), debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall'Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell'art. 16 del Decreto ministeriale n. 0331843 del 26/06/2023.

Alla comunicazione di variazione dovranno essere allegati nuovi preventivi secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.D. n. 0198090 del 03/05/2024 e specificato nell'Allegato 10 del medesimo Decreto, in considerazione della modificazione degli importi che non rendono attuali i preventivi presentati a supporto della verifica di congruità dei costi.

Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.

Le istanze di variante, redatte conformemente all'Allegato 15 e Allegato 16 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024, devono pervenire, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it).

## **16. ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI**

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 5 del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'**Allegato 17** del Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03/05/2024.

## **17. SERVIZIO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo è il Dr. Carlo Maggitti.

Il Responsabile con incarico di P.O. dell'Ufficio OCM Vitivinicolo e Schedario Viticolo è il Dr. Vincenzo Colonna, Funzionario Responsabile del Procedimento cui si potranno chiedere informazioni e chiarimenti (mail: [vincenzo.colonna@regione.abruzzo.it](mailto:vincenzo.colonna@regione.abruzzo.it); tel: 085/7672856).



Giunta Regionale

## 18. RIESAMI E RICORSI

Eventuali richieste di riesame devono essere presentate dal beneficiario tramite pec all'indirizzo [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it) direttamente al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione della graduatoria e deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini e tempi di legge consentiti, istanza di riesame, ricorso amministrativi e/o giurisdizionali ai sensi della vigente normativa.

## 19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) e del Reg.(UE) 679/2016, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità si impegna a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
3. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
4. I dati sono trattati per tutta la durata del procedimento, ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
5. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
6. I dati possono essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.
7. Il titolare del trattamento è la Giunta regionale dell'Abruzzo, nella persona del Presidente, con sede in Via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila.
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla Regione Abruzzo è l'Avv. Alberto Faccini Caroppo - [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it).

## 20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria vigente in materia, al Decreto Ministeriale n. 0331843 del 26 giugno 2023 e al Decreto Direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024.



# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** FFE7E835BB5ADDE2D6F9E3DB87D5E26F2FC5241654096C6E49E67CAB468E8F89

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Nr. determina DPD019-125  
Data determina 30/05/2024  
Progressivo 9680/24

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAA062Y-157644

**PASSWORD** QegwG

**DATA SCADENZA** 30-05-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

